



Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 99 del 16/06/2026

Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore. Modifica all'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: BSI/SDL/2026/00002

OGGETTO: Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore. Modifica all'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7

Relazione tecnica illustrativa

Con leggi regionali succedutesi nel tempo, la Regione Puglia ha riconosciuto agevolazioni fiscali in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con particolare riferimento all'esenzione dal pagamento dell'IRAP.

In particolare l'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 – 2004) e ss.mm.ii., rubricato "Esenzione dall'IRAP per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale" prevede quanto segue:

"1. Con decorrenza 1° gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, i soggetti individuati dall'articolo 10 dello stesso decreto sono esentati dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.

1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nelle sezioni di cui all'articolo 46, comma 1, dello stesso, contraddistinte dalle lettere a), b), c), limitatamente alle attività non commerciali, e alle cooperative sociali di cui alla lettera d) ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale alla competente Agenzia delle Entrate. La cancellazione dal Runts comporta la perdita dell'agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso.

2. I soggetti beneficiari dell'esenzione devono far pervenire alla Regione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997 ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto ovvero comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro unico del Terzo settore (Runts).

2-bis. In base al comma 299 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), l'esenzione del pagamento IRAP di cui ai commi 1 e 2 è estesa anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza."

Il Codice del Terzo Settore (CTS) adottato con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ha previsto l'istituzione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS). Ai sensi dell'articolo 46 del citato d.lgs. 117/2017, il RUNTS si articola in n. 7 sezioni a seconda della tipologia di ente: l'iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di ente del terzo settore ed in particolare di ente appartenente ad una delle sette tipologie corrispondenti alle altrettante sezioni in cui il registro si articola (a. Organizzazioni di volontariato; b. Associazioni di promozione sociale; c. Enti filantropici; d. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e. Reti associative; f. Società di mutuo soccorso; g. Altri enti del Terzo settore).

Con legge regionale n. 37/2023 è stato introdotto il comma 1-bis all'art. 48 della L.R. 7/2002 ed è stata così garantita la continuità dell'esenzione IRAP ai soggetti iscritti al RUNTS nelle sezioni di cui all'articolo 46, comma 1, del codice contraddistinte dalle lettere a), b), c), limitatamente alle attività non commerciali, e alle cooperative sociali di cui alla lettera d) ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società.

L'entrata in vigore delle norme fiscali sul codice del terzo settore comporta la soppressione

dell'anagrafe delle ONLUS a decorrere dal 1 gennaio 2026, sì che le stesse, ove non ancora transitate nel RUNTS, entro il 30 marzo 2026 potranno scegliere se diventare Enti di Terzo Settore, iscrivendosi in una delle sezioni previste dal RUNTS. Al fine di garantire la continuità dell'esenzione sinora goduta e tenuto conto delle esenzioni già previste dalla normativa regionale, occorre prevedere che la stessa valga anche nell'ipotesi in cui l'ente si iscriva nella sezione di cui al citato art. 46, comma 1, lettera g) "Altri enti del Terzo settore".

Si dà atto che la presente modifica normativa non comporta effetti finanziari in termini di minori entrate in quanto è volta a confermare un'esenzione già riconosciuta a tali enti, qualora siano già operanti in una o più delle attività di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, lettere a), b) e c), da applicare secondo le modalità già stabilite dalla legge regionale vigente (art. 48, comma 1, LR 7/2022).

La Dirigente della Sezione Benessere sociale, Innovazione e sussidiarietà

dott.ssa Laura Liddo




Il Direttore del Dipartimento Welfare

Avv. Valentina Romano



L'Assessore al Welfare, Sport e Politiche giovanili

dott. Cristian Casili



La Dirigente della Sezione Finanze

dott.ssa Elisabetta Viesti




Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture

dott. Angelosante Albanese



L'Assessore al Bilancio e Personale

dott. Sebastiano Leo



Schema di Disegno di legge "Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore. Modifica all'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7"

Art. 1 (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7)

1. Dopo il comma 1 bis dell'art. 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, è inserito il seguente:

"1 ter Al fine di garantire la continuità del previgente trattamento fiscale, l'esenzione di cui al precedente comma 1 bis è altresì riconosciuta, alle medesime condizioni e limitatamente alle attività non commerciali, agli enti già precedentemente iscritti all'Anagrafe delle ONLUS che, entro il 31 marzo 2026, perfezionano l'iscrizione nel RUNTS nella sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del d. lgs. 117/2017 purché operino in una o più delle attività di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto."

Art. 2 (Clausola di non onerosità finanziaria)

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge non comportano variazioni in aumento o in diminuzione a carico del Bilancio regionale.